INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1958, N. 119

Art. 67

Promozione alla qualifica di agente di esercizio di terza classe o equiparata

Agli operai di ruolo, inquadrati nella carriera ausiliaria ai sensi del precedente articolo 66, e' attribuita, ai soli fini della promozione ad agente di esercizio di terza classe o qualifica equiparata, la seguente anzianita' di servizio: operai di 1ª categoria, anni 3 e mesi 6; operai di 2ª categoria, anni 2 e mesi 6; operai di 3ª e 4ª categoria, anni 1 e mesi 6. Negli scrutini per la promozione alla qualifica di agente di esercizio di terza classe o equiparata, nei quali siano valutate le anzianita' anzidette, al personale interessato non sono applicabili le norme di cui all'articolo 72 della presente legge nonche' quelle della legge 27 febbraio 1958, n. 119, richiamate in tale articolo.

Versione in vigore dal 26 gennaio 1962, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119
Estremi	Legge 31 dicembre 1961, n. 1406
Titolo	Settimo — Disposizioni transitorie
Capo	IV — Carriera ausiliaria
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/integrazioni-e-modificazioni-alla-legge-27-febbraio-1958-n-119/art-67-promozione-alla-qualifica-di-agente-di-esercizio-di-terza-classe-o/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it